



Il Presidente

ORIGINALE

della Giunta Regionale

DECRETO N. 009

Oggetto: Approvazione modifiche statutarie dell'Associazione denominata: "Associazione Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale Anffas (A.N.F.F.A.S.) – Onlus di Lanciano" - con sede in Lanciano (CH) - ed iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche private.

VISTO l'art. 117 della Costituzione;

VISTI gli articoli 14 e seguenti del codice civile;

VISTO il DPR 10 febbraio 2000, n. 361 – Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59);

VISTO in particolare, l'art. 7 del citato DPR 361/2000 concernente il riconoscimento delle persone giuridiche private che operano nelle materie attribuite alla competenza delle Regioni dall'art. 14 del DPR 616/1977 e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito di una sola Regione;

VISTA la LR 3 marzo 2005, n. 13 - Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti le persone giuridiche private ai sensi dell'art. 14 del DPR 24 luglio 1977, n. 616. Abrogazione della LR n. 6/1991 – così come modificata i sensi della LR 47/2006, che disciplina le funzioni amministrative in materia, ai sensi della quale si è svolto l'iter procedimentale finalizzato all'approvazione delle modifiche statutarie inerenti il nuovo Statuto;

VISTA l'istanza del 31-10-2014 (Prot. N. 194) - inviata tramite PEC del 05-11-2014, successivamente regolarizzata con PEC del 07-11-2014 e acquisita al protocollo regionale in data 10-11-2014 (Prot. RA/296223) - del Presidente e legale rappresentante dell'Associazione denominata: "Associazione Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale Anffas (A.N.F.F.A.S.) – Onlus di Lanciano" con sede in Lanciano (CH) - volta ad ottenere l'approvazione delle modifiche statutarie e l'iscrizione delle stesse nel Registro delle persone giuridiche della Regione Abruzzo;

VISTA la copia autentica del Verbale di Assemblea Straordinaria dell'Associazione denominata: "Associazione Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale Anffas (A.N.F.F.A.S.) – Onlus di Lanciano" con sede in Lanciano (CH) del 23-10-2013 (Repertorio n. 102.255; Raccolta n. 18.181) a rogito del Dr. Zefferino DI SALVO Notaio in

Lanciano - iscritto nel Ruolo del Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Chieti Lanciano e Vasto - e lo Statuto allegato al predetto atto sotto la lettera "B";

ACCERTATA, sulla base dello Statuto dell'Associazione e della documentazione allo stesso allegata, la competenza regionale a pronunciarsi sull'istanza poiché le finalità dell'Associazione rientrano tra le materie elencate nel DPR 616/77 e la sua attività si esaurisce nell'ambito del territorio regionale;

DATO ATTO che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 e 6 della LR 13/2005, l'esame dei vari interessi pubblici coinvolti e l'acquisizione dei pareri necessari, ai fini di una compiuta valutazione dei vari aspetti interessati dal procedimento finalizzato all'approvazione delle modifiche statutarie ed alla iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche private, si sono realizzati per il tramite di una Conferenza di Servizi, tenutasi in data 15-12-2014;

VISTO il verbale della Conferenza di Servizi del 15-12-2014 nel corso della quale si è preso atto dei pareri favorevoli all'approvazione delle modifiche statutarie dell'Associazione denominata: Associazione Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale Anffas (A.N.F.F.A.S.) - Onlus di Lanciano" con sede in Lanciano (CH) - inerenti il nuovo Statuto da parte delle competenti Direzioni regionali;

VERIFICATA la conformità dello Statuto alle vigenti disposizioni;

ACCERTATO che sussistono le circostanze di fatto e di diritto per l'approvazione delle modifiche dello Statuto dell'Associazione denominata: Associazione Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale Anffas (A.N.F.F.A.S.) - Onlus di Lanciano" con sede in Lanciano (CH) - inerenti il nuovo Statuto e per l'iscrizione delle stesse nel Registro regionale delle persone giuridiche private istituito presso la Regione Abruzzo;

DATO ATTO che il Direttore del Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa ed il Dirigente del Servizio Verifica Atti del Presidente e della Giunta Regionale, Legislativo e B.U.R.A. di quest'ultimo Dipartimento hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa nonché sulla legittimità del presente provvedimento con l'apposizione della propria firma in calce al presente atto;

DECRETA


per le motivazioni espresse in premessa:

- di approvare ai sensi degli artt. 4 e 6, L.R. 13/2005 il nuovo Statuto dell'Associazione denominata: "Associazione Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale Anffas (A.N.F.F.A.S.) - Onlus di Lanciano" con sede in Lanciano (CH);
- di iscrivere le predette modifiche nel Registro delle persone giuridiche istituito presso la Regione Abruzzo.


Il presente decreto sarà pubblicato, unitamente allo Statuto, sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo.

Il presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso in via giurisdizionale amministrativa nel rispetto dei termini e modalità di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199.


Il Responsabile del Procedimento



Il Dirigente del Servizio Verifica Atti del Presidente e della Giunta Regionale, Legislativo e B.U.R.A. - Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia




Il Direttore del Dipartimento Affari della Presidenza e Rapporti con l'Europa



L'Aquila li 13 GEN. 2015

Il Presidente
Dott. Luciano D'ALFONSO



-----S T A T U T O-----

-----ANFFAS - ONLUS di LANCIANO-----

ASSOCIAZIONE FAMIGLIE DI PERSONE CON DISABILITA' INTELLETTIVA
E/O RELAZIONALE-----

ALLEGATO "B" atto
N. 18/181 di raccolta

-----Titolo primo: Sede, fini e risorse economiche-----

Art. 1 - COSTITUZIONE-----

Art. 2 - SEDE-----

Art. 3 - FINALITA' E ATTIVITA'-----

Art. 3.1 - OBBLIGHI CONNESSI ALL'APPARTENENZA AD ANFFAS ONLUS-----

Art. 4 - RISORSE ECONOMICHE-----

-----Titolo secondo: Soci-----

Art. 5 - SOCI-----

Art. 5 bis - ONORIFICENZE-----

Art. 6 - CESSAZIONE QUALITA' DI SOCIO-----

-----Titolo terzo: Organi Sociali-----

Art. 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE-----

Art. 7 bis - CARICHE SOCIALI-----

Art. 8 - ASSEMBLEE: CONVOCAZIONI-----

Art. 9 - ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI-----

Art. 10 - ASSEMBLEE: POTERI-----


Art. 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE-----

Art. 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO-----

Art. 13. - CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI-----

Art. 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO: DECADENZA DEL CONSIGLIERE-----

Art. 15 - PRESIDENTE-----



Art. 16 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI-----

Art. 17 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI-----

-----Titolo quarto: Norme Amministrative-----

Art. 18 - BILANCIO ED AVANZI DI GESTIONE-----

Art. 19 - DURATA DELL'ASSOCIAZIONE-----

Art. 20 - SCIoglimento-----

Art. 21 - REGOLAMENTO-----

Art. 22 - NORME DI RINVIO-----

Art. 23 - NORMA TRANSITORIA DI ATTUAZIONE-----

-----TITOLO PRIMO-----

-----SEDE, FINI E RISORSE ECONOMICHE-----

Articolo 1 - COSTITUZIONE-----

È costituita, ai sensi della legge n. 266/91 e della legge regionale n.37/93 e successive modifiche, l'"Associazione Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale Anffas (A.N.F.F.A.S.) - Onlus di Lanciano", in breve denominabile anche "Anffas Onlus di Lanciano".-----

Tale denominazione o la denominazione abbreviata Anffas Onlus di Lanciano sarà usata in qualsiasi segno distintivo ed in ogni comunicazione rivolta al pubblico.-----

L'Associazione è un Ente giuridicamente autonomo parte dell'unitaria struttura Anffas Onlus, come determinato nello Statuto dell'Anffas Onlus Nazionale.-----

Articolo 2 - SEDE-----

L'Associazione ha sede legale in Lanciano.-----

L'Associazione esaurisce le proprie finalità statutarie nel territorio della Regione Abruzzo.

La sede legale può essere trasferita in altro Comune solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci e ciò comporterà modifica dello Statuto.


Il Consiglio Direttivo può deliberare il trasferimento della sede all'interno dei confini comunali senza che ciò comporti la modifica dello Statuto.

I Soci devono essere tempestivamente informati del trasferimento della sede.

Articolo 3 - FINALITA' ED ATTIVITA'

L'Associazione ha struttura democratica, non ha scopo di lucro, opera prevalentemente su base di volontariato e le cariche sono gratuite. Persegue esclusivamente finalità di solidarietà e promozione sociale, in campo: sanitario, sociale, socio-sanitario, socio-assistenziale, socio-educativo, sportivo-ludico-motorio, ricreativo, della ricerca scientifica, della formazione, del tempo libero, culturale, della tutela dei diritti umani e civili, prioritariamente in favore di persone svantaggiate in situazioni di disabilità intellettiva e/o relazionale e delle loro famiglie, affinché a tali persone sia garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità.

L'Associazione persegue il proprio scopo, anche attraverso lo



Luca Mestichelli

sviluppo di attività atte a:-----

- stabilire e mantenere rapporti con gli Organi Politici ed Amministrativi locali e Regionali, con Centri pubblici e privati operanti nel settore della disabilità, nel rispetto del ruolo primario degli Organismi Regionali di cui all'art. 19 dello Statuto di Anffas Nazionale;-----

- promuovere e partecipare ad iniziative, anche in ambito legislativo, amministrativo e giudiziario, a tutela delle persone con disabilità e loro familiari; -----

- promuovere e sollecitare la ricerca, la prevenzione, la cura, l'abilitazione e la riabilitazione sulla disabilità intellettiva e/o relazionale, proponendo alle famiglie ogni utile informazione, anche di carattere normativo, sanitario e sociale ed operando per rimuovere le cause di discriminazione e creare le condizioni di pari opportunità;-----

- promuovere, in tutte le sedi, il principio dell'inclusione, in particolare l'inclusione scolastica, la qualificazione professionale e l'inserimento inclusivo nel proprio contesto sociale e nel mondo del lavoro, attraverso il percorso di "presa in carico";-----

- promuovere e concorrere alla formazione, la qualificazione e l'aggiornamento di docenti e personale di ogni ordine e grado;

- formare persone impiegate o da impiegare direttamente nelle attività istituzionali svolte dall'Associazione;-----

- promuovere, costituire, gestire ed amministrare strutture e

servizi: abilitativi, riabilitativi, sanitari, sociali, socio-sanitari, socio-assistenziali, educativi, assistenziali, formativi, socio-educativi, sportivo/ludico/motori, pre-promozionali e pre-sportivi, centri di formazione, strutture diurne e/o residenziali ed ogni altra attività connessa e pertinente, anche in modo tra loro congiunto. Ciò può avvenire anche attraverso la promozione, la partecipazione e/o la costituzione di enti di gestione idonei a rispondere ai bisogni delle persone con disabilità intellettiva e/o relazionale e delle loro famiglie favorendo la consapevolezza che la disabilità è problema sociale e non privato;-----

- promuovere, costituire, amministrare organismi editoriali e mediatici per la pubblicazione e la diffusione di informazioni che trattano i temi afferenti alla disabilità;-----

- assumere in ogni sede la rappresentanza e la tutela dei diritti umani, sociali e civili, di cittadini che per la loro particolare disabilità, intellettiva e/o relazionale, da soli non sanno o non possono rappresentarsi.-----

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate se non alle stesse direttamente connesse.-----

Articolo 3.1 - OBBLIGHI CONNESSI ALL'APPARTENENZA AD ANFFAS

ONLUS-----

Le attività di cui all'Art.3 sono esercitate in coerenza con le indicazioni fornite da Anffas Nazionale. -----

L'Associazione ha piena autonomia giuridica e conserva, per-

	tanto, la propria autonomia decisionale, gestionale, operativa
	e patrimoniale secondo il presente Statuto, delegando gli in-
	terventi per le attività regionali agli Organismi Regionali
	rappresentativi delle Associazioni Locali Socie e sovra regio-
	nali ad Anffas Onlus Nazionale, concordandone i modi nelle se-
	di associative opportune.-----
	L'Associazione si obbliga ad utilizzare per le proprie attivi-
	tà istituzionali, la loro promozione ed identificazione, e-
	sclusivamente il marchio Anffas, registrato il 22.2.2000 pres-
	so l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi contraddistinto al n.
	00897458, così come fornito dall'Anffas Onlus Nazionale nei
	modi e nei termini determinati dalla stessa e così come dispo-
	sto dall'art.4 bis dello Statuto di Anffas Nazionale. Nell'e-
	ventualità di esclusione o recesso da Socio di Anffas Onlus il
	diritto all'utilizzo del marchio (segni sociali) cessa automa-
	ticamente e lo stesso sarà cancellato da ogni proprio segno
	distintivo e/o identificativo. -----
	L'Associazione locale si obbliga all'osservanza dell'Atto Co-
	stitutivo, dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazio-
	ni adottate dai competenti organi sociali dell'Anffas Naziona-
	le, nonché a garanzia primaria degli utenti a:-----
	1) adottare una Carta dei Servizi, conforme allo schema tipo
	predisposto da Anffas Onlus, comprensiva dei livelli minimi di
	qualità;-----
	2) redigere il bilancio nei modi e nei termini di legge, adot-

	tando lo schema tipo predisposto da Anffas Onlus;-----	
	3) certificare il bilancio, nell'eventualità che il totale delle entrate annue superi la somma di euro 516.457,00 attraverso la sottoscrizione dello stesso da parte di almeno 1 revisore contabile iscritto nel relativo albo;-----	
	4) devolvere, in caso di scioglimento, il patrimonio residuo ad Anffas Onlus Nazionale o ad uno o più dei diversi Enti facenti parte dell'unitaria struttura Anffas aventi forma di ONLUS;-----	
	5) costituire, aderire e partecipare agli Organismi Regionali rappresentativi delle Associazioni locali socie del territorio della Regione di riferimento;-----	
	6) inquadrare il personale nell'ambito degli standard stabiliti dall'Ente Pubblico per i Servizi convenzionati o accreditati e secondo il CCNL Anffas Nazionale;-----	
	7) fornire ad Anffas Onlus Nazionale l'elenco degli autonomi enti promananti e/o collegati, aggiornandolo ogni anno;-----	
	8) versare annualmente la quota associativa ed il contributo obbligatorio nei modi e nei termini definiti dal Consiglio Direttivo Nazionale.-----	
	L'Associazione potrà promuovere la costituzione di autonomi enti, quali fondazioni, cooperative sociali, gruppi ed associazioni sportive, etc. e/o parteciparvi, anche al fine di provvedere alla gestione di servizi, utili per il perseguimento dei propri scopi istituzionali. Per tali enti, anche ai fi-	



Luigi...

	ni della richiesta dell'attribuzione del marchio, si applica
	quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento Generale di
	Anffas Nazionale.-----
	Articolo 4 - RISORSE ECONOMICHE-----
	Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed
	immobili.-----
	Le risorse economiche dell'Associazione potranno derivare da:-
	- quote sociali;-----
	- contributi dei Soci;-----
	- contributi di privati;-----
	- contributi dello Stato e/o delle Regioni, Province e Comuni,
	di Enti o di istituzioni pubbliche e private anche finalizzati
	al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;--
	- contributi di Organismi Internazionali;-----
	- lasciti, donazioni ed erogazioni liberali;-----
	rimborsi o corrispettivi derivanti da convenzioni per l'eser-
	cizio delle attività istituzionali;-----
	- qualsiasi altra entrata derivante da attività commerciali
	marginali e produttive, direttamente connesse o accessorie per
	natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse,
	nei limiti di cui al D.Lgs. 460/97 e successive modificazioni;
	- ogni altra entrata finalizzata all'attività istituzionale.--
	I versamenti associativi sono a fondo perduto. In nessun caso,
	e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né
	in caso di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Asso-

ciazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto
versato all'Associazione stessa.....

I versamenti non creano altri diritti di partecipazione, seg-
natamente non creano quote indivise di partecipazione tra-
smissibili a terzi, né per successione a titolo particolare,
né per successione a titolo universale.....

-----TITOLO SECONDO-----

-----SOCI-----

Articolo 5 - I SOCI.....

I Soci si distinguono in Ordinari ed Amici.....

Soci Ordinari: sono i parenti entro il quarto grado, gli affi-
ni entro il secondo grado, i tutori, curatori ed amministratori
di sostegno di persone con disabilità intellettiva e/o re-
lazionale, verso cui l'attività dell'Associazione è principal-
mente rivolta. Per singola persona con disabilità il numero
dei Soci collegati non può essere superiore a tre.

La qualifica di Socio Ordinario non viene meno con il decesso
della persona con disabilità.....


Amici: sono le persone che prendono parte e collaborano alla
vita dell'Associazione da almeno un anno.....

L'attività istituzionale ed associativa del Socio è svolta in
base al principio di solidarietà sociale con prestazioni vo-
lontarie, spontanee e gratuite.....

Gli aspiranti Soci devono presentare apposita domanda al Con-
siglio Direttivo nella quale dichiarano di accettare senza ri-

	serve lo Statuto dell'Associazione.-----
	L'Ammissione a Socio decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo e dalla contestuale iscrizione nel Libro Soci.-
	Ad ogni Socio, successivamente all'iscrizione, dovrà essere consegnata una tessera sociale, da rinnovarsi a cadenza annuale, su modello unificato predisposto dall'Anffas Onlus Nazionale.-----
	Tutti i Soci sono tenuti al pagamento di una identica quota annuale, deliberata dall'Assemblea dei Soci e da versarsi con le modalità fissate con delibera del Consiglio Direttivo.-----
	Il diritto di voto all'Assemblea spetta solo ai Soci in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.-
	I Soci hanno diritto di partecipare alla vita dell'Associazione e ad essere informati sull'attività della stessa. Non è ammessa la temporaneità di tale partecipazione.-----
	I Soci hanno diritto a eleggere gli Organi Amministrativi della Associazione.-----
	I Soci sono obbligati all'osservanza dell'Atto Costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dai competenti Organi Sociali in conformità alle norme statutarie.-----
	Articolo 5 bis - ONORIFICENZE-----
	L'Assemblea dei Soci può conferire, su proposta del Consiglio Direttivo, il riconoscimento dell'onorificenza di "Socio Onorario" a persone che hanno reso notevoli servizi all'Associa-

	zione e/o che hanno promosso particolari interventi a sostegno	
	dell'Associazione stessa.-----	
	Il riconoscimento di "Socio Onorario" ha valore meramente ono-	
	rifico.-----	
	Articolo 6 - CESSAZIONE DALLA QUALITÀ DI SOCIO-----	
	L'appartenenza all'Associazione cessa:-----	
	a) per decesso;-----	
	b) per recesso, che deve essere comunicato per iscritto al	
	Consiglio Direttivo;-----	
	c) per esclusione, che viene deliberata dal Consiglio Diretti-	
	vo, con quorum deliberativo dei due terzi dei consiglieri in	
	carica, per i casi sotto elencati.-----	
	1) In caso di morosità nel pagamento della quota annuale che	
	persista per oltre sei mesi dell'anno in corso;-----	
	2) in caso di comportamenti incompatibili con le finalità	
	dell'Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali	
	all'Associazione stessa o per inadempienza agli obblighi as-	
	sunti ai sensi dell'atto Costitutivo, dello Statuto, e degli	
	eventuali regolamenti e deliberati, nonché per gravi e compro-	
	vati motivi.-----	
	La decisione di esclusione di un Socio per gravi motivi deve	
	essere sottoposta a ratifica dell'Assemblea, nella prima riu-	
	nione utile.-----	
	Contro il provvedimento di esclusione è data facoltà al Socio	
	di ricorrere al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni	



Luigi Mussel

dalla data di ricezione dello stesso.-----

-----TITOLO TERZO-----

-----ORGANI SOCIALI-----

Articolo 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE-----

Gli organi dell'Associazione sono:-----

1) l'Assemblea dei Soci;-----

2) il Consiglio Direttivo;-----

3) il Presidente;-----

4) il Collegio dei Revisori dei Conti;-----

5) il Collegio dei Probiviri.-----

Articolo 7 bis - CARICHE SOCIALI-----

Le cariche sociali sono riservate ai Soci, con l'eccezione

della carica di Revisore dei Conti e di Proboviro, alle quali

possono accedere anche i non Soci.-----

Il mandato per le cariche elettive, senza eccezioni di sorta,

dura un quadriennio e viene esercitato nell'osservanza dello

Statuto e del Regolamento e nel rispetto dell'art.2391 c.c.---

Il Consiglio Direttivo dichiara la decadenza del componente

elettivo che, senza giustificato motivo, non interviene a tre

riunioni consecutive.-----

Tutte le votazioni sono palesi, salvo quelle concernenti la

designazione, l'elezione o la valutazione di persone, che si

svolgono a scrutinio segreto.-----

Articolo 8 - ASSEMBLEE e CONVOCAZIONI-----

Le Assemblee sono Ordinarie e Straordinarie.-----

Le Assemblee hanno luogo nella città sede dell'Associazione o
in altro luogo del territorio provinciale, secondo quanto in-
dicato nell'avviso di convocazione.-----
L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta all'anno:--
- entro il 30 aprile, o in funzione di quanto previsto dalle
leggi la momento vigenti, per l'approvazione del rendiconto
consuntivo dell'anno successivo a quello di competenza, nonché
del bilancio preventivo e del programma associativo dell'anno
in corso.-----
L' Assemblea è altresì convocata qualora particolari esigenze
lo richiedano e, comunque, quando ne faccia richiesta almeno
1/5 più uno (un quinto più uno) dei Soci aventi diritto di vo-
to.-----
La convocazione, con relativo ordine del giorno, avviene con
apposito avviso personale inviato per lettera, o altro idoneo
mezzo legalmente valido (fax, telegramma, posta elettronica o
quant'altro), almeno 20 giorni prima dalla data prescelta per
l'Assemblea in prima convocazione.-----
L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta
l'universalità dei Soci.-----
Le sue deliberazioni, legalmente adottate, obbligano tutti gli
associati, anche se non intervenuti o dissenzienti, salvo ogni
diritto di impugnativa previsto dalle vigenti norme.-----
Articolo 9 - ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI-----
L'Assemblea della sede locale autonoma è costituita dai Soci

iscritti da almeno due mesi prima della data della riunione ed
il regola con i pagamenti delle quote sociali.-----

L'Assemblea Ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente
costituita con la presenza della metà più uno dei Soci aventi
diritto di voto ed, in seconda convocazione (da tenersi non
prima di 24 ore), è regolarmente costituita qualsiasi sia il
numero dei Soci intervenuti e rappresentati.-----

L'Assemblea Straordinaria, in prima convocazione, è regolar-
mente costituita con la presenza di almeno due terzi dei Soci
aventi diritto di voto e, in seconda convocazione (da tenersi
non prima di 24 ore), è regolarmente costituita qualsiasi sia
il numero dei Soci intervenuti e rappresentati.-----

Le Assemblee, Ordinaria e Straordinaria, sia in prima che in
seconda convocazione, deliberano con il voto favorevole della
maggioranza dei Soci intervenuti. Per le delibere comportanti
modifiche statutarie è necessaria la maggioranza dei 3/4 (tre
quarti) dei Soci presenti ed aventi diritto di voto.-----

Non sono ammesse deleghe.-----


Ciascun Socio può votare per non più della metà più uno dei
componenti da eleggere per ogni carica associativa.-----

La votazione per l'elezione del Presidente viene effettuata
separatamente e prima della votazione per la elezione delle
altre cariche sociali.-----

Articolo 10 - ASSEMBLEE: POTERT-----

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o,

	in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in
	loro mancanza l'Assemblea è presieduta da uno dei Soci, su de-
	signazione della maggioranza dei Soci aventi diritto di voto.-
	Il Presidente dell'Assemblea, nomina un Segretario per la re-
	dazione del verbale e tre scrutatori, allorché siano previste
	delle votazioni.-----
	Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere e regolare le di-
	scussioni, nonché stabilire le modalità e l'ordine delle vota-
	zioni.-----
	L'Assemblea Ordinaria:-----
	1) elegge il Presidente dell'Associazione, che assume la cari-
	ca di Presidente e componente del Consiglio Direttivo;-----
	2) definisce il numero ed elegge i membri del Consiglio Diret-
	tivo entro i limiti previsti dall'art. 11;-----
	3) delibera sul Bilancio Preventivo e sul programma di attivi-
	tà dell'Associazione, redatti sulla base degli schemi predi-
	sposti da ANFFAS Onlus;-----
	4) delibera sui regolamenti per il funzionamento dell'Associa-
	zione;-----
	5) stabilisce, su proposta del Consiglio Direttivo, l'importo
	annuale delle quote associative;-----
	6) approva, sentito il parere del Collegio dei Revisori dei
	Conti, il rendiconto consuntivo, redatto sulla base degli
	schemi predisposti da ANFFAS Onlus;-----
	7) elegge il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio



Luca M. Felli

	dei Prohiviri;-----	
	8) elegge il rappresentante dei Soci all'Assemblea Nazionale di Anffas Onlus, con le modalità definite nel regolamento;----	
	9) delibera obbligatoriamente l'adozione della Carta dei Servizi, comprensiva dei livelli minimi di qualità, in conformità allo schema predisposto da Anffas Nazionale.-----	
	10) delibera su ogni altro argomento che non rientri nella competenza dell'Assemblea Straordinaria.-----	
	L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modificazioni statutarie, sullo scioglimento e sulla conseguente devoluzione del patrimonio sociale secondo quanto previsto dall'art. 20.-----	
	Previa delibera dell'Assemblea, l'Associazione, che ne assume ogni onere e responsabilità, al fine di governare situazioni di criticità o di crisi, anche in previsione di una eventuale liquidazione può richiedere al Consiglio Direttivo Nazionale di indicare un Amministratore Straordinario con l'incarico di adottare tutte le misure atte a riportare la situazione alla normalità o, sempre su espresso mandato e nomina dell'Assemblea dei Soci, anche attivare le procedure liquidatorie.-----	
	Articolo 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE-----	
	Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre ad un massimo di nove membri (comunque sempre in numero dispari), tra i quali il Presidente eletto dall'Assemblea.-----	
	I membri eletti hanno diritto ad un solo voto. Non è ammesso il voto per delega o per corrispondenza.-----	

Possono partecipare alle riunioni del Consiglio i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, con voto consultivo; possono altresì partecipare, su espressa chiamata del Presidente e senza diritto di voto, il Presidente del Collegio dei Probiviri, i coordinatori delle commissioni di lavoro, qualsiasi persona che per competenze o compiti scientifici o amministrativi sia stata invitata dal Presidente stesso.-----

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.-----

Il Consiglio Direttivo, all'atto dell'insediamento, elegge nel suo seno il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Le cariche di Segretario e Tesoriere possono essere, tra loro, cumulabili.-----

Articolo 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO-----

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri in carica.-----

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono tenute presso la sede dell'Associazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.-----

Le convocazioni del Consiglio Direttivo sono effettuate a mezzo lettera raccomandata o altro idoneo mezzo legalmente valido (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro), da inviarsi ai Consiglieri almeno 5 giorni prima della data fissata, con l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo e

	della data in cui si terrà la riunione.-----
	Per i casi urgenti è ammessa la convocazione telefonica da ef-
	fettuarsi almeno 24 ore prima della riunione.-----
	Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di alme-
	no la metà più uno dei componenti in carica. -----
	Le deliberazioni del Consiglio vengono assunte con il voto fa-
	vorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. In caso
	di parità prevale il voto del Presidente.-----
	Articolo 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI-----
	Il Consiglio Direttivo ha tutte le facoltà ed i poteri neces-
	sari per il conseguimento dei fini dell'Associazione e per la
	gestione ordinaria e/o straordinaria dell'Associazione stessa,
	purché gli stessi non siano dalla Legge o dallo Statuto e-
	spressamente riservati all'Assemblea.-----
	Il Consiglio Direttivo può affidare e/o delegare alcune speci-
	fiche funzioni o incarichi al Presidente, ai Consiglieri, ai
	Soci o eventualmente a terzi, determinandone i limiti.-----
	Il Consiglio Direttivo può conferire procure "ad negotia", de-
	terminando i limiti temporali e di spesa che dovranno essere
	preventivamente ed esplicitamente definiti.-----
	I regolamenti interni e le loro modificazioni sono proposti
	dal Consiglio Direttivo all'Assemblea e, successivamente
	all'approvazione, comunicati ai Soci con idonei mezzi, entro
	60 giorni dall'entrata in vigore degli stessi.-----
	Il Consiglio Direttivo, in tempo utile per convocare l'Assem-

	blea Ordinaria, deve predisporre il Bilancio Preventivo corre-
	dato dal programma di attività ed il rendiconto consuntivo
	corredato di nota integrativa e di apposita relazione sull'at-
	tività svolta durante l'esercizio, da sottoporre all'approva-
	zione dell'Assemblea.-----
	Spetta al Consiglio Direttivo deliberare in materia di risorse
	umane, assumere e licenziare il personale dipendente, fissan-
	done anche le retribuzioni e le mansioni nel rispetto di quan-
	to previsto e prescritto dal CCNL di Anffas Onlus e delle nor-
	me vigenti in materia.-----
	Il Consiglio Direttivo può istituire commissioni di lavoro per
	lo svolgimento dei fini sociali e per lo sviluppo di specifici
	programmi, predeterminandone tempi ed oneri di massima.-----
	Il Consiglio Direttivo elegge i coordinatori delle commissioni
	di lavoro.-----
	Spetta al Consiglio Direttivo la nomina dei rappresentanti -
	pro-tempore - nei consigli di amministrazione, nei comitati di
	gestione e negli organi di controllo degli Enti di iniziativa
	dell'Associazione, nonché designare i rappresentanti in altri
	Enti o Organismi i cui fini siano utili alla promozione ed al-
	la tutela degli interessi associativi.-----
	Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle finalità ed attività
	di cui all'art.3 del presente Statuto associativo, ha tutte le
	facoltà ed i poteri necessari per poter deliberare il compi-
	mento di ogni atto costitutivo, modificativo e/o estintivo di



Handwritten signature

	diritti sul patrimonio associativo, nonché lasciti, donazioni,
	conferimenti, questi ultimi limitatamente ad Enti aventi la
	qualifica di Onlus e facenti parte dell'unitaria struttura An-
	ffas, onde favorire l'esercizio delle finalità statutarie.----
	Articolo 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO: DECADENZA DEL CONSIGLIERE--
	A sostituire uno o più Consiglieri venuti a mancare per una
	qualsiasi causa, sono chiamati dal Consiglio Direttivo i
	eletti in ordine di votazione, purché la maggioranza del Con-
	siglio rimanga sempre costituita da membri originariamente e-
	letti dall'Assemblea.-----
	I membri così nominati resteranno in carica fino alla scadenza
	del mandato dei membri sostituiti.-----
	L'appartenenza al Consiglio Direttivo cessa:-----
	1) per decesso;-----
	2) per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto
	al Presidente;-----
	3) per scadenza del mandato;-----
	4) per la perdita della qualifica di Socio dell'Associazione;-
	5) per esclusione, deliberata dai due terzi dei Consiglieri
	con diritto di voto, in caso di comportamenti del Consigliere
	incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arre-
	care danni morali o materiali all'Associazione stessa o per
	inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'Atto Costitu-
	tivo e dello Statuto, nonché per altri gravi e comprovati mo-
	tivi comunque riferibili a fattispecie rilevanti come danno

sociale.-----

Contro il provvedimento di esclusione, entro trenta giorni dal ricevimento del relativo provvedimento, è data facoltà al Consigliere di ricorrere al Collegio dei Proibiviri.-----

Il Consigliere viene dichiarato automaticamente decaduto dalla carica per assenza ad almeno tre riunioni consecutive senza debita giustificazione, o per mancata partecipazione per almeno sei mesi, tranne il caso di malattia o grave impedimento.--

Il Consigliere è tenuto ad astenersi dal partecipare alle deliberazioni nelle quali possano essere coinvolti interessi suoi personali, dei suoi parenti fino al quarto grado e degli affini fino al secondo.-----

Articolo 15: PRESIDENTE-----

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, guida la politica associativa generale e ne mantiene l'unità di indirizzo, presiede il Consiglio Direttivo, vigila affinché vengano osservate le norme statutarie e provvede a dare esecuzione alle delibere del Consiglio, è consegnatario del patrimonio dell'Associazione e dei mezzi d'esercizio, è il capo del personale.-----

Il Presidente potrà adottare, a tutela dell'Associazione, eventuali provvedimenti di ordinaria amministrazione in caso di necessità ed urgenza, salvo riferirne al primo Consiglio Direttivo per la necessaria ratifica.-----

In caso di sostituzione del Presidente dell'Associazione, che

	<p>sia venuto a mancare per qualsiasi motivo, subentra il Vice</p>
	<p>Presidente che ne assume tutte le funzioni. Il Vice Presidente</p>
	<p>resta in carica fino all'elezione del nuovo Presidente, alla</p>
	<p>quale si procederà durante la prima Assemblea che dovrà essere</p>
	<p>convocata dal Consiglio Direttivo entro 30 giorni. Il nuovo</p>
	<p>Presidente resta in carica fino alla scadenza naturale del</p>
	<p>mandato del Presidente sostituito.-----</p>
	<p>Articolo 16 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI-----</p>
	<p>Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto, contestual-</p>
	<p>mente all'elezione del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea e</p>
	<p>si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, che su-</p>
	<p>bentrano in ogni caso di cessazione di un componente effetti-</p>
	<p>vo. Nel caso in cui l'Associazione gestisca servizi, almeno</p>
	<p>uno dei revisori dei conti effettivi ed uno dei supplenti de-</p>
	<p>vono essere iscritti all'Albo dei Revisori Contabili.-----</p>
	<p>I membri effettivi eleggono al loro interno un Presidente.-----</p>
	<p>L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi</p>
	<p>altra carica nell'Associazione e può essere ricoperto anche da</p>
	<p>persone non Socie.-----</p>
	<p>Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme</p>
	<p>dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Diret-</p>
	<p>tivo.-----</p>
	<p>I Revisori dei Conti partecipano di diritto alle riunioni</p>
	<p>dell'Assemblea.-----</p>
	<p>In generale hanno il compito di vigilare sull'amministrazione</p>

dell'Associazione verificando la regolarità della gestione dei
fondi e accertando la regolarità del Bilancio Preventivo e
Consuntivo.....

I membri del Collegio possono partecipare alle riunioni del
Consiglio Direttivo esprimendo voto consultivo.....

ART. 17 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI.....

L'Assemblea, contestualmente all'elezione del Consiglio Diret-
tivo, elegge i componenti del Collegio dei Probiviri. Il col-
legio è formato da tre membri che al loro interno eleggono un
proprio Presidente, il quale potrà, se chiamato, prendere par-
te alle riunioni del Consiglio Direttivo.....

Il Collegio dei Probiviri verifica la conformità allo Statuto
ed alle finalità associative delle delibere del Consiglio Di-
rettivo, dell'Assemblea dei Soci e degli atti posti in essere
da soggetti ed organismi funzionali alla vita dell'Associazio-
ne.....

Il Collegio altresì ha il compito di comporre o decidere, su
richiesta delle parti, eventuali controversie tra gli organi
dell'Associazione e/o tra i Soci stessi.....

Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme
dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Diret-
tivo.....

-----TITOLO QUARTO-----

-----NORME AMMINISTRATIVE-----

Articolo 18 - BILANCIO E AVANZI DI GESTIONE-----



Handwritten signature


	L'esercizio dell'Associazione coincide con l'anno solare e
	chiude il 31 dicembre di ogni anno.-----
	L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avan-
	zi di gestione per la realizzazione delle attività istituzio-
	nali e di quelle ad essa direttamente connesse.-----
	All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiret-
	to, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capi-
	itale durante la vita dell'Associazione stessa a meno che la
	destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o
	siano effettuate a favore di Anffas Onlus o di altri Enti a
	marchio Anffas promossi dall'Associazione stessa, o di altro
	soggetto giuridico avente forma di ONLUS e parte dell'unitaria
	struttura Anffas Onlus, nel rispetto della propria forma giu-
	ridica.-----
	Articolo 19 - DURATA DELL'ASSOCIAZIONE-----
	La durata della Associazione è stabilita fino al 31 (trentuno)
	dicembre 2100 (duemilacento).-----
	Essa potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea Stra-
	ordinaria.-----
	Articolo 20 - SCIoglimento-----
	Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato
	dall'Assemblea Straordinaria. L'avviso di convocazione
	dell'Assemblea Straordinaria riunita per lo scioglimento
	dell'Associazione deve essere inviato con almeno 60 giorni di
	anticipo dalla data dell'unica convocazione. L'Assemblea è

	riunita validamente quando siano presenti almeno i tre/quarti
	dei Soci in regola con il pagamento della quota associativa
	annuale. La delibera di scioglimento si intende approvata solo
	se votata con il voto favorevole dei tre/quarti dei Soci pre-
	senti.-----
	Copia della convocazione dell'Assemblea Straordinaria, riunita
	per lo scioglimento dell'Associazione, deve essere inoltrato
	altresi ad Anffas Onlus Nazionale ed all'Organismo Regionale
	Anffas di appartenenza.-----
	In caso di scioglimento dell'Associazione, i beni della stes-
	sa, dopo l'incasso di tutti i crediti ed il pagamento di tutti
	gli eventuali debiti, saranno devoluti ad Anffas Onlus o ad
	altro soggetto giuridico, avente forma di Onlus, conforme alle
	vigenti norme relative alla propria forma giuridica, e parte
	dell'unitaria struttura Anffas Onlus, sempre sentito il parere
	dell'Autorità di Controllo di cui all'art. 3 comma 189 e suc-
	cessivi della L. 662/96.-----
	Articolo 21 - REGOLAMENTO-----
	Il Regolamento generale disciplina le modalità di attuazione
	delle norme previste nel presente Statuto.-----
	Articolo 22 - NORME DI RINVIO-----
	Per quanto non previsto dal presente Statuto o altrimenti sta-
	bilito si rinvia al codice civile, alle leggi vigenti in mate-
	ria di enti associativi, alla disciplina sulle Onlus o alle
	specifiche norme riferite alla propria forma giuridica.-----

Articolo 23 - NOEMA TRANSITORIA DI ATTUAZIONE-----

Le modifiche apportate alla composizione degli Organi Associativi entreranno in vigore a far data dal primo rinnovo degli Organi stessi. Fino a tale data gli Organi Associativi rimangono disciplinati dalle previgenti norme statutarie e regolamentari.-----

Lele Mitali



Registro a Lanciano il 25/10/2013 al N. 3116 sez. II
Copia, conforme all'originale, che rilasciasi in favore del richiedente per uso consentito dalla legge.

[Signature]

